

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
HAPPY BALANCE ROMA

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 – Premessa

L'Associazione Sportiva Dilettantistica HAPPY BALANCE ROMA con sede legale in Roma (RM) in Andrea Sacchi 4 cap 00196 è operante nel settore sportivo, sociale. L'Associazione viene costituita nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli articoli del codice civile. Il presente Statuto ai sensi dell'articolo 90 della legge 289/2002 è conforme al principio che prevede un ordinamento interno dell'Associazione ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci nel rispetto dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma anche alle norme previste dalla legge 383 del 7 dicembre 2000. L'associazione si adegnerà ed accetterà le norme e le direttive emanate ed emanande degli organismi dell'ordinamento sportivo con particolare riferimento alle disposizioni del CONI e del CIO e delle Federazioni Sportive Internazionali nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva, delle Discipline Associate, degli Enti di Promozione Sociale, cui l'associazione decida di affidarsi mediante delibera del Consiglio Direttivo. L'Associazione comunque dovrà essere affiliata annualmente quanto meno ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI nei modi e nei termini stabiliti dalle procedure previste dall'Ente prescelto. L'Associazione dovrà tesserare all'Ente di Promozione Sportiva cui sarà affiliata tutti i propri soci che praticino l'attività o ricoprano cariche elettive in seno all'Associazione stessa e adotterà la tessera dell'Ente quale tessera dell'associazione. L'associazione ha la facoltà di istituire sedi secondarie, filiali, succursali. L'associazione potrà trasferire la sede legale anche in Comune diverso di quello individuato all'atto della costituzione con delibera dei soci; in caso d'urgenza potrà trasferire la sede legale anche con delibera del consiglio direttivo; in entrambi i casi senza necessità di rettificare il presente statuto.

Articolo 2 – Oggetto sociale (SCOPI)

L'Associazione è estranea ad ogni questione politica, religiosa e/o razziale e non ha scopo di lucro.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche sociali; si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti ma potrà assumere lavoratori dipendenti e servirsi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. Opera per fini sportivi, ricreativi culturali e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e l'avviamento alla pratica sportiva nello spirito olimpico di giovani ed adulti. Inoltre, l'Associazione si impegna ad esercitare con lealtà la sua attività osservando i principi e le norme al fine di salvaguardare la funzione educativa, aggregativa, popolare, sociale e culturale. In particolare i fini istituzionali dell'Associazione sono:

A) Contribuire allo sviluppo culturale e civile dei soci e dei cittadini e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive, predisponendo progetti di solidarietà contro la povertà, il disagio, lo sfruttamento e la marginalità.

B) Favorire l'estensione di attività sportive, culturali e ricreative e di forme consortili tra circoli e le altre associazioni democratiche nonché creare percorsi di inclusione sociale e lavorativa anche per persone svantaggiate nel contesto del volontariato.

C) Avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale.

D) Organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, turistiche, ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di aggregazione e di ricreazione dei soci: a titolo esemplificativo ma non limitativo il canto, la recitazione, e simili.

E) Gestire impianti sportivi, attività turistiche, di spettacolo, ambientali, ricreative, assistenziali ivi compreso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, anche aree con sosta camper e rimessaggio osservando le normative relative agli aspetti fiscali.

F) Organizzare, nell'ambito della propria sede legale e/o nella sede dell'impianto sportivo, ed esclusivamente a favore dei soci (associati e partecipanti) il servizio di somministrazione di alimenti e bevande.

G) Promuovere viaggi, incontri e scambi culturali con altre associazioni, anche all'estero nel contesto della cooperazione internazionale;

H) Provvedere alla ricerca, realizzazione e distribuzione di pubblicazioni, edizioni fotografiche, audiovisivi, costumi e altro materiale di interesse sportivo, artistico e culturale.

I) Organizzare attività sportiva dilettantistica con squadre e rappresentative per la partecipazione a gare, concorsi, manifestazioni, compresa l'attività didattica delle diverse discipline sportive praticate tra cui, a titolo esemplificativo ma non limitativo, della ginnastica per tutti, dell'attività motoria di base, della ginnastica finalizzata alla salute della persona (per bambini, adulti e anziani), della ginnastica posturale, della ginnastica per gli sportivi, della ginnastica per completare la preparazione degli atleti, della Danza (bambini e adulti), ginnastica finalizzata al benessere metodo pilates, aerobica, dello step e della tonificazione muscolare, Aerea e quant'altro. L'insegnamento del Metodo Pilates compresa l'attività didattica per l'avvio;

L) Esercitare, in via meramente marginale e strumentale al raggiungimento delle finalità sociali e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento in regola con tutte le norme fiscali, regolamentari e sanitarie previste;

M) Valorizzare e divulgare le risorse naturali, culturali e storiche del territorio con la realizzazione e la partecipazione a iniziative di interesse turistico, ricreativo, sportivo e culturale su tutto il territorio nazionale come, a titolo esemplificativo ma non limitativo, la partecipazione a feste popolari, sagre, fiere, mostre, mercatini.

N) Organizzare la gestione, l'acquisto e la locazione di impianti ed attrezzature sportive in genere, nonché l'effettuazione di ogni operazione economica, commerciale, finanziaria, mobiliare, immobiliare senza limitazione alcuna finalizzata all'ottenimento e la realizzazione degli scopi sociali.

O) Di ingaggiare, assumere e/o scritturare istruttori, atleti, conferenzieri, esperti o anche altro

personale specializzato estraneo all'associazione per il compimento degli obiettivi statuari.

Articolo 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

1-Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva ovvero, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà e della rettitudine in ogni rapporto collegato all'attività, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, e dei suoi organi.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

2-Possono far parte dell'associazione in qualità di soci le associazioni sportive dilettantistiche, gruppi sportivi, circoli culturali, enti, aziende e istituzioni che abbiano o meno personalità giuridica e che condividono le finalità dell'associazione, che ne facciano richiesta. Il rapporto associativo, rappresentato esclusivamente per il tramite del legale rappresentante, termina il 31 dicembre di ogni anno ma si può recedere volontariamente in qualunque momento con comunicazione scritta inoltrata anche con modalità email.

3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione e/o rinnovare la propria adesione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

4. La presentazione della domanda di ammissione farà conseguire efficacemente la qualità di socio che, in seguito, dovrà essere ratificata o respinta da parte del Consiglio Direttivo. La mancata comunicazione contraria entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda conferma la ratifica a socio. L'eventuale quota di ammissione dovrà essere versata nei tempi e nei modi deliberati dal consiglio direttivo.

5. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà legale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso

la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

6. La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi, eccetto mortis causa, o rivalutata.

Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci persone fisiche hanno pari diritti e godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di essere eletto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la/e sede/i sociale/i, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

4. I soci sono tenuti, nei tempi e nei modi, al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

a) per dimissioni volontarie durante il corso dell'anno solare;

b) per morosità protrattasi per oltre *due mesi* dalla scadenza del versamento;

c) per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per azioni e/o per condotta che costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;

d) per scioglimento dell'Associazione come regolato dal presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c) del precedente comma, rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Le deliberazioni prese in materia di decadenza dei soci devono essere motivate e comunicate ai soci destinatari tramite lettera, ad eccezione del caso di morosità.

Articolo 7 - Organi sociali

Gli organi sociali sono:

l'Assemblea generale dei soci;

il Presidente;

il Consiglio Direttivo.

Articolo 8 – Assemblea dei soci: ordinaria e straordinaria

1. L'assemblea ordinaria e straordinaria è il massimo organo deliberativo dell'Associazione e rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. L'assemblea ordinaria e straordinaria è indetta dal Consiglio Direttivo e/o quando se ne ravvisa la necessità con richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

3. L'assemblea ordinaria e straordinaria indetta, deve essere convocata dal Presidente almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede legale dell'associazione e/o nella sede dell'impianto sportivo. Altresì ove ritenuto opportuno con eventuale ulteriore mezzo a garantirne la massima diffusione.

4. L'assemblea ordinaria e straordinaria dovrà essere convocata presso la sede legale dell'Associazione o comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza in prima e seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

5. L'assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che ne dirige e regola le discussioni e le votazioni; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

6. I presenti in assemblea ordinaria e straordinaria nominano, se necessario, uno o più scrutatori. Nelle assemblee con funzioni elettive in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori i candidati alle stesse.

7. Di ogni assemblea ordinaria e straordinaria si dovrà redigere apposito verbale a cura del segretario dell'associazione. Al termine il verbale dovrà essere firmato dal presidente e dal segretario e dagli scrutatori se nominati. Copia del verbale deve essere esposta all'attenzione dei soci in apposita bacheca a garantirne la massima diffusione.

8. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soci maggiorenni; nel caso di soci minorenni potrà intervenire chi esercita la potestà; in entrambi i casi se in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

9. Ogni socio, ivi compresi i membri del Consiglio direttivo, che partecipa all'assemblea ordinaria e straordinaria ha diritto di un voto e può rappresentare, per mezzo di delega scritta, non più di due soci.

Articolo 9 - Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria deve essere convocata una volta nell'anno solare entro il 30 aprile con priorità nell'ordine del giorno per l'approvazione dei rendiconti economico-finanziari.

2. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la elezione degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione.

Articolo 10 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare argomenti urgenti attinenti agli scopi dell'associazione. A titolo esemplificativo ma non limitativo: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; elezione degli organi sociali elettivi decaduti; scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 11 - Validità assembleare in prima e seconda convocazione

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza del 50% + 1 dei soci aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio si fa riferimento al successivo articolo 21.

Articolo 12 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero da 3 a 5 componenti compreso il Presidente con una presenza di componenti di sesso femminile secondo il principio dell'uguaglianza di genere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Fino alla sua nuova costituzione le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio. Le cariche sociali sono a titolo gratuito fatto salvo di poter ottenere compensi da attività sportiva dilettantistica nonché il diritto di ottenere il rimborso delle spese documentate sostenute per dar corso alle delibere e per tutto quanto concerne il buon esito della vita associativa.

2. Possono far parte del Consiglio Direttivo i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, che non ricoprano medesime cariche sociali in altre associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa federazione sportiva ovvero nella medesima disciplina sportiva facente capo ad un ente di promozione sportiva.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza alcuna formalità.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Copia del verbale dovrà essere esposto all'attenzione dei soci nell'apposita bacheca a garantirne la massima diffusione.

Articolo 13 – Dimissioni del Consiglio Direttivo

1. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al presidente e quindi dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

3. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.

Articolo 14 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.
- c) indire le assemblee ordinarie dei soci almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale;
- e) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea;

f) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci, per azioni e/o per condotta che costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio, con successiva applicazione dell'articolo 6 .

Articolo 15 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'assemblea. E' attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione e ne controlla il funzionamento essendo, ovviamente, il primario responsabile tanto a livello giuridico quanto amministrativo; detto controllo viene svolto sempre nel rispetto della competenza degli altri organi sociali. Rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Articolo 16 - Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato. Rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Articolo 17 - Il Segretario/Tesoriere

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché, quale tesoriere, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Articolo 18 - I rendiconti (bilancio)

I rendiconti economico-finanziari dell'Associazione sono obbligatoriamente redatti annualmente dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dei soci nei tempi e nei modi previsti dell'assemblea ordinaria. Devono informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione nel rispetto del principio della trasparenza e della pubblicità verso i soci. Gli eventuali utili e proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste. La documentazione è conservata presso la sede legale dell'associazione ed è a disposizione dei soci per la consultazione.

Articolo 19 - Anno sociale

Il primo anno sociale e l'esercizio finanziario decorre dalla data di costituzione dell'associazione e termina il 31 dicembre. Gli anni sociali successivi e i relativi esercizi finanziari iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre.

Articolo 20 - Patrimonio

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi straordinari determinati dal Consiglio Direttivo, dai contributi volontari, dai contributi di Enti o Associazioni, da lasciti, da donazioni, da proventi derivanti da attività organizzate dall'associazione stessa.

Articolo 21 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

2. L'assemblea, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, dopo la liquidazione, delibererà in merito all'obbligo della devoluzione ai fini sportivi e/o sociali dell'eventuale patrimonio residuo a favore di Enti o associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva dilettantistica e comunque per finalità di utilità sociale previa acquisizione del parere dell'autorità preposta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 22 – Clausola compromissoria

Gli associati si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere tra l'associazione e gli associati ovvero tra gli associati medesimi in relazione alle attività dell'associazione o allo svolgimento del rapporto associativo. Tutte le controversie fra l'associazione e gli associati stessi sono sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale come previsto dallo statuto delle Federazioni Sportive Nazionali e/o dall'Ente di Promozione Sportiva alle quali l'associazione intenderà affiliarsi.

Articolo 23 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello

statuto e dei regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale e/o dell'EPS e/o discipline associate cui sarà affiliata nonché le norme del .C.C.

